

LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Tesi di laurea di Laura Germinara – relatore Prof. Lorenzo Stanghellini

ABSTRACT

Lo scopo del mio lavoro è quello di accendere i riflettori sulla fase esecutiva della procedura di concordato preventivo, con particolare riferimento al momento patologico in cui gli obiettivi prefissati nel piano non sono raggiunti, le obbligazioni non sono adempiute, la proposta non è rispettata ed i creditori si dolgono di ciò, rivolgendosi al Tribunale perché pronunci la risoluzione del concordato *ex art. 186 l.f.*, norma dedicata alla risoluzione ed all'annullamento di tale procedura, e che prevede che la risoluzione possa essere chiesta dai creditori per inadempimento e che essa non può essere pronunciata se l'inadempimento ha scarsa importanza.

Partendo da un'essenziale ricostruzione normativa dell'istituto del concordato preventivo, anche alla luce delle modifiche al R.D. n. 267/42 introdotte con le Leggi 7 agosto 2012, n. 134 e 17 dicembre 2012 n. 221, modificata dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, sono andata a svolgere l'esegesi sostanziale dell'art. 186 l.f., soffermando l'attenzione sull'oggetto dell'adempimento e sull'imputabilità dell'inadempimento e sulla sua misura, e se la gravità debba essere valutata con riferimento alla singola posizione del creditore istante o, invece, al complesso degli obblighi concordatari.

Dopodichè ho illustrato lo svolgimento del procedimento di risoluzione, riflettendo sulla legittimazione attiva, sul contraddittorio, sui mezzi di prova e su eventuali strumenti alternativi alla risoluzione del concordato.

Infine, mi sono interrogata su quali siano gli effetti del provvedimento di risoluzione emanato dal Tribunale, sia nel caso in cui l'impresa torni *in bonis*, sia nel caso in cui venga dichiarato il fallimento, e se in tal caso, siano applicabili le norme sulla prededuzione e revocatoria ed in che modo, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 69-*bis* l.f., e se possa essere ancora oggi valida la teoria della consecuzione delle procedure concorsuali, per poi concludere con gli effetti fiscali, con particolare riferimento al comma 5° dell'art. 182-*ter* l.f., proponendo una possibile soluzione alla domanda di cosa accada alla cessazione della materia del contendere qualora il concordato sia successivamente risolto, sia con riferimento all'eventuale ripresa del contenzioso, sia con riferimento all'intangibilità o meno del credito tributario, oggetto del ricorso.